

slativa. Carattere comune a queste più antiche leggi locali è quello di contenere non già un ordine del pubblico potere, rivolto alla generalità dei cittadini, ma piuttosto una promessa o convenzione, paragonabile ai *pacta* germanici (§ 23), per cui governanti e governati si obbligano alla osservanza di determinate norme, corroborate da stipulazione penale e da giuramento. Appunto questo carattere si esprime nel titolo, che è quello di *promissio* a Venezia, di *statutum* o di *concordia* altrove; e sempre, nella formazione della legge, come nella sua configurazione, tanto se deriva dalla volontà del signore, quanto se ha motivo dalla volontà concorde del signore e dei sudditi, si scorge che essa si appoggia ad una obbligazione reciproca fra governanti e governati, diretta ad autorizzare il provvedimento o almeno ad accertarne l'osservanza.

Così si presentano le prime leggi venete, che hanno titolo di *promissiones* e che figurano un impegno del doge verso il popolo o del popolo verso il doge, corroborate dalla firma delle parti e da una stipulazione penale. Sono da ricordare le leggi di Angelo Partecipazio (814-820), di Orso I (876), di Pier Candiano (971), di Pietro Orseolo II (997) e di Domenico Flabanico (1032), che regolano varie materie di diritto pubblico e privato, vietando il commercio delle armi e degli schiavi coi Saraceni, punendo i tumulti e le adunazioni armate nel palazzo dogale, regolando l'elezione dei dogi. Così le consuetudini genovesi, già garantite dal principe fin dal 958, vengono, nel 1056, in una nuova ricompilazione, confermate con giuramento da parte del marchese Adalberto, e formano uno dei testi più antichi e più singolari dell'autonomia urbana. E non altrimenti le prime leggi pisane hanno carattere e nome di *securitates* o di *concordia*, strette fra il vescovo e il popolo, per la sicurezza e il vantaggio comune, come avvenne ai tempi del vescovo Gherardo e dell'arcivescovo Daiberto (1081-1094). Così lo statuto nonantolano, dato